

Tribunale di Napoli, 23 luglio 2009 – Est. Pica.

**Codice della navigazione – Processo esecutivo avente ad oggetti navi o natanti – Assegnazione cd. satisfattiva – Inammissibilità.**

*E' esclusa nel processo esecutivo della navigazione, la facoltà dei creditori di chiedere l'assegnazione del bene, nel silenzio della legge e in mancanza di un richiamo espresso alla disciplina dell'assegnazione dettata dal codice di procedura civile. (lp)*

# IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice dell'esecuzione sciogliendo la riserva di cui al verbale del 16.6.2009; dato atto che l'incanto è andato deserto per mancanza di offerte; letta l'istanza di assegnazione in pagamento (cd. satisfattiva) del natante pignorato presentata verbalmente all'udienza dal difensore del creditore procedente; considerato, in punto di diritto, che l'esecuzione forzata che abbia ad oggetto navi e galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, e' disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo V del libro IV del codice della navigazione, nonché nel titolo IV del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 15.2.1952, 328 (cfr. Cass. 1.4.1987 n. 3127), con la conseguenza che non può farsi riferimento alle norme previste in tema di esecuzione dal codice di rito, se non nei casi in cui espressamente il codice della navigazione o il suo regolamento operino questo rinvio (così Cass. 24.5.2003 n. 8247); ritenuto, pertanto, che resti esclusa nel processo esecutivo della navigazione, la facoltà dei creditori di chiedere l'assegnazione, nel silenzio della legge e in mancanza di un richiamo espresso alla disciplina dell'assegnazione dettata dal codice di procedura civile; considerato che siffatta opzione interpretativa, già sostenuta in passato dalla dottrina, trovi oggi ulteriore conferma nel fatto che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 538 c.p.c., sembra inammissibile l'assegnazione dei beni nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare (salvo che nelle ipotesi di cui agli artt. 529 co. 2 e 539 c.p.c.), il che induce a ritenere che il legislatore non abbia reputato indefettibile tale forma satisfattiva del credito (specie in relazione alla esecuzione su beni mobili); dichiara inammissibile l'istanza di assegnazione; fissa il nuovo incanto per il 3.12.2009 ore 12, riducendo il prezzo base d'asta del venti per cento, ferme le altre condizioni e modalità di cui all'ordinanza di vendita. Si comunichi.  
Napoli, 23.7.2009